

Collegio per il controllo concomitante

2 – Sezione centrale controllo gestione, Collegio controllo concomitante; deliberazione 18 gennaio 2023; Pres. Minerva, Rel. Rappa; Ministero dell'istruzione e del merito.

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Controllo della Corte dei conti – Misure autocorrettive adottate dall'amministrazione a seguito delle censure mosse – Esame del Collegio di controllo concomitante.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, c. 4; l. 4 marzo 2009, n. 15, delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti, art. 11; d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, art. 22; d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, art. 1.

Il Collegio per il controllo concomitante, operante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con la pronuncia in commento ha esaminato le misure autocorrettive adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito a seguito della deliberazione n. 13/2022 relativa all'intervento denominato Istruzione-Potenziamento delle infrastrutture per lo sport e la scuola. A fronte delle criticità evidenziate dal Collegio con la citata deliberazione erano state fornite alcune raccomandazioni, ed in particolare: di concludere celermente le attività istruttorie relative alle ammissioni con riserva; di rispettare le milestone nazionali; di monitorare l'attuazione da parte degli enti locali dell'interoperabilità fra banche dati locali e sistema ReGis, inserendo in quest'ultimo tutti i documenti richiesti; di supportare gli enti locali nella fase di realizzazione degli interventi finanziati.

Sulla base degli elementi forniti dall'amministrazione, il collegio ha potuto constatare che la stessa ha intrapreso il percorso autocorrettivo indicato, adottando i provvedimenti a tal fine necessari. In particolare, è stato possibile appurare che gli enti locali destinatari dei finanziamenti in quanto soggetti attuatori degli interventi, hanno sottoscritto

la maggior parte degli accordi di concessione, liquidando le relative anticipazioni. Sul punto, quindi, nella deliberazione in commento è stato raccomandato un completamento quanto più celere possibile dei necessari adempimenti (sottoscrizione dei restanti accordi). Il collegio ha ritenuto soddisfacenti le rassicurazioni fornite in merito all'evidenziata opportunità di implementazione del sistema ReGis con la banca dati in uso presso il ministero. Infine, è stata ribadita l'ineludibilità dell'esercizio da parte dell'amministrazione centrale in modo proattivo delle funzioni di vigilanza e di supporto nei confronti di tutti gli enti locali ammessi a finanziamento, alla stregua di quanto previsto dall'art. 8 del d.l. n. 77/2021. (1)